

Allegato A all'Atto costitutivo C.C. 3/2013

“COMUNITA ’ SOCIALE CREMASCA ”

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona

Statuto

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile pag. 4 Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile pag. 4 Art. 3 Denominazione -Sede pag. 5 Art. 4 Finalità pag. 5 Art. 5 Gestione dei Servizi pag. 7 Art. 6 Durata pag. 7 Art. 7 Fondo di dotazione e quote di partecipazione pag. 8 Art. 8 Criteri di partecipazione al voto assembleare pag. 8 Art. 9 Ricalcolo periodico dei voti assembleari pag. 9 Art. 10 Finanziamento dell'Azienda Speciale Consortile pag. 10

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 11 Gli organi consortili pag. 11 Art. 12 Composizione dell'Assemblea Consortile pag. 11 Art. 13 Competenze dell'Assemblea Consortile pag. 12 Art. 14 Funzionamento dell'Assemblea Consortile pag. 13 Art. 15 Consiglio di Amministrazione – Composizioni pag. 15 Art. 16 Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità
pag. 16 Art. 17
Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni pag. 16 Art. 18 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione
pag. 17 Art. 19
Funzioni del Consiglio di Amministrazione pag. 18 Art. 20 Presidente del Consiglio di Amministrazione pag. 19 Art. 21 Rimborso spese pag. 20

Art. 22 Revisore dei Conti pag. 20 Art. 23 Trattamento economico, cessazione,
revoca pag. 21 Art. 24 Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile pag. 21
Art. 25 Attribuzioni del Direttore Generale pag. 22 Art. 26 Il Regolamento di
Organizzazione pag. 24

TITOLO III PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 27 Personale dell'Azienda Speciale Consortile pag. 25 Art. 28 Segretario
dell'Azienda Speciale Consortile pag. 25

TITOLO IV CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 29 Patrimonio pag. 26 Art. 30 Contabilità e Bilancio pag. 26

TITOLO V PARTECIPAZIONE

Art. 31 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti pag. 28 Art. 32 Recesso
pag. 28

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Scioglimento pag. 29 Art. 34 Controversie tra gli Enti consorziati pag. 30
Art. 35 Disposizioni finali pag. 30

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1. I 48 Comuni dell'ambito distrettuale cremasco: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera-Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di attività e servizi definiti dal successivo art.4.

Art. 2

Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

- 1 L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito distrettuale cremasco.
- 2 L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

Art. 3

Denominazione – Sede

1 L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Comunità Sociale Cremasca a.s.c." e potrà anche essere indicata come "Comunità Sociale".

2 La sede legale dell'Azienda è in Crema, Piazza Duomo 25 presso il Palazzo Municipale del Comune di Crema.

3 L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 4

Finalità

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata esclusivamente alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremasco;
- la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

2. L'Azienda, nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

- Esercitare la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale cremasco.
- Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
- Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
- Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
- Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

1 L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.

2 L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza

presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Art. 5

Gestione dei Servizi

1 I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati.

2 L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:

-in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,

-attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non profit,

-tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative,

-attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

3. L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 6

Durata

1 L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2037 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.

2 E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Art. 7

Fondo di dotazione e quote di partecipazione

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 1,00 (uno) sulla base della popolazione residente al 31.12.2004.

Art. 8

Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Gli enti consorziati sono titolari di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione costruito in relazione al numero di abitanti al 31.12.2004, come di seguito indicato:

n .	COMUNE	Abitanti	Quote	n .	COMUNE	Abitanti	Quote
1	Agnadello	3.191	4	25	Montodine	2.239	3
2	Bagnolo Cremasco	4.585	5	26	Moscazzone	808	1
3	Camisano	1.262	2	27	Offanengo	5.757	6
4	Campagnola	658	1	28	Palazzo Pignano	3.732	4
5	Capergnanica	1.733	2	29	Pandino	7.994	8
6	Capralba	2.255	3	30	Pianengo	2.432	3
7	Casale Cremasco	1.663	2	31	Pieranica	998	1
8	Casaletto Ceredano	1.094	2	32	Quintano	756	1
9	Casaletto di Sopra	590	1	33	Ricengo	1.356	2
10	Casaletto	1.51	2	3	Ripalta	99	1

Art. 9

Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede triennialmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di popolazione che ne determinano la grandezza.
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da: a) – recessi b) – nuove ammissioni
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
5. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 10

Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:

- Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo di Solidarietà,);
- Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
- Finanziamenti specifici per la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.

2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 11

Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti

2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremasco (Assemblea dei Sindaci – Coordinamento Politico Distrettuale – Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.

Art. 12

Composizione dell'Assemblea Consortile

- 1 L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

- 2 La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.

- 3 L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

- 4 L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività